

secondo periodo del punto 2.1 della delibera n. 19 del 2018 prevedendo espressamente l'estensione della proroga al 31 dicembre 2019 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti anche per gli interventi finanziati con le risorse assegnate con le delibere n. 99 del 2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma) e n. 28 del 2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme»), interventi indicati al medesimo punto 2.4 della citata delibera n. 57 del 2016;

Vista, altresì, la nota del Ministro per il Sud, prot. n. 1137-P del 20 novembre 2018 unitamente alla nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale viene proposta la riprogrammazione degli interventi da realizzarsi su immobili in uso al Centro sportivo della Guardia di finanza, riportati nell'elenco allegato alla citata delibera n. 19 del 2018, annullando l'intervento «Caserma Gen. D. Angelo Dus di Roma (Castelporziano)» finanziato con l'assegnazione di euro 245.000 e imputando le risorse così liberate in favore del nuovo intervento «Rifunzionalizzazione dell'edificio palestra a servizio degli impianti sportivi presenti, relativo al comprensorio demaniale denominato Caserma Italia - Lido di Ostia (Roma)», per eguale importo;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto - CUP e le relative delibere attuative di questo Comitato n. 143 del 2002 e n. 24 del 2004;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 6013-P del 28 novembre 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

**Delibera:**

di approvare la modifica proposta dal Ministro per il Sud relativamente al secondo periodo del punto 2.1 della delibera n. 19 del 2018 che viene riformulato come segue:

«Viene prorogato alla stessa data del 31 dicembre 2019 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati dalla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016, inizialmente fissato al 30 giugno 2018 dal punto 2.4 della delibera n. 57 del 2016, nonché relative agli interventi finanziati con le risorse assegnate con le delibere n. 99 del 2015 (Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari), n. 101 del 2015 (Piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma) e n. 28 del 2016 (Regione Toscana - «Museo delle Terme»), interventi indicati al medesimo punto 2.4 della citata delibera n. 57 del 2016».

Viene approvata altresì la riprogrammazione degli interventi da realizzarsi su immobili in uso al Centro sportivo della Guardia di finanza, riportati nell'elenco allegato alla citata delibera n. 19 del 2018, annullando l'intervento «Caserma Gen. D. Angelo Dus di Roma (Castelporziano)

no» finanziato con l'assegnazione di euro 245.000 e imputando tali risorse in favore del nuovo intervento «Rifunzionalizzazione dell'edificio palestra a servizio degli impianti sportivi presenti, relativo al comprensorio demaniale denominato Caserma Italia - Lido di Ostia (Roma)», per eguale importo.

Roma, 28 novembre 2018

*Il vice presidente: TRIA*

*Il segretario: GIORGETTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. n. 75*

**19A01187**

DELIBERA 28 novembre 2018.

**Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione somme stanziate per la copertura del contributo straordinario riconosciuto ai comuni colpiti dal sisma diversi da L'Aquila per le spese del personale proveniente dai soppressi uffici territoriali per la ricostruzione - annualità 2018.** (Delibera n. 81/2018).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;


Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere.

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,



concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 15 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede un contributo straordinario complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune di L'Aquila nonché per integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'art. 1, comma 448, della suddetta legge 23 dicembre 2014, n. 190 sia per il Comune di L'Aquila sia per i comuni, diversi da quello di L'Aquila, interessati dal suddetto sisma;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, art. 14, comma 7 che ha disposto un ulteriore contributo straordinario, pari a complessivi 32,5 milioni di euro, per gli anni 2016 e 2017, a favore del Comune di L'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico, a copertura di maggiori spese e minori entrate;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dall'art. 1, comma 710, lettere *a* e *b*) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto, tra l'altro, per l'anno 2018, un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

Visto, in particolare, l'art. 2-bis del suddetto decreto-legge n. 148 del 2017, che, al comma 32, dispone che il personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'art. 67-ter, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli uffici territoriali medesimi, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo»(di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, del 2 luglio 2018, del 28 settembre 2018 e del 30 ottobre 2018, che hanno confermato la Struttura di missione sino al 30 giugno 2019;

Vista la propria delibera n. 59 del 2017 che ha disposto assegnazioni per la copertura del contributo straordinario riconosciuto ai comuni colpiti dal sisma per le annualità 2015, 2016 e 2017;


Vista la nota del segretario generale prot. n. 8254 del 27 novembre 2018, con cui è stata trasmessa a questo Comitato, la proposta, istruita dalla Struttura di missione e annunciata nel corso della riunione preparatoria del Comitato del 21 novembre 2018, di assegnazione delle risorse stanziate dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, per spese del personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione per l'anno 2018, quantificate in 367.560 euro;

Considerato che l'istruttoria è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, pur disponendo a partire dal 1° luglio 2018 la soppressione degli uffici territoriali per la ricostruzione e il trasferimento delle relative competenze all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (di seguito USRC), ha previsto il trasferimento del personale precario ivi in servizio presso i comuni titolari dei contratti, fino alla scadenza degli stessi, nonché l'apertura di sportelli presso le sedi degli uffici territoriali soppressi;

Tenuto conto che, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione con il supporto dell'USRC, gli effettivi fabbisogni finanziari sono stati quantificati in 367.560,00 euro;

Considerato che tale importo complessivo, pari a 367.560,00 euro, trova idonea copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti;

Vista l'odierna nota prot. n. 6013-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;



## Delibera:

## 1. Assegnazione di risorse

È disposta l'assegnazione complessiva, pari a 367.560,00 euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, per l'anno 2018, quale contributo straordinario finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.

La complessiva assegnazione di pari a 367.560,00 euro, è ripartita come segue:

| Fabbisogno Annualità 2018                       |                     |
|---|---------------------|
| Comuni del cratere capofila delle aree omogenee | Importo             |
| Sportello USRC 3 - Montorio al Vomano           | € 54.000,00         |
| Sportello USRC 5 - Cugnoli                      | € 99.360,00         |
| Sportello USRC 6 - Caporciano                   | € 50.400,00         |
| Sportello USRC 7 - Goriano Sicoli               | € 113.400,00        |
| Sportello USRC 9 - Rocca di Mezzo               | € 50.400,00         |
| <b>Totale</b>                                   | <b>€ 367.560,00</b> |

## 2. Monitoraggio sull'impiego delle risorse assegnate

In linea con quanto disposto dal citato decreto-legge n. 113/2016, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, i comuni destinatari dei contributi straordinari ivi previsti pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti.

## 3. Trasferimento delle risorse

Il trasferimento del complessivo importo di 367.560 euro, di cui alla presente delibera, verrà disposto, ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 113/2016, a favore del Comune di Fossa, tenuto a ripartire le risorse tra i comuni del cratere previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Resta fermo che le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

## 4. Norma finale

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 59 del 2017.

Roma, 28 novembre 2018

*Il vice presidente: TRIA*

*Il segretario: GIORGETTI*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg. ne prev. n. 68*

19A01188

## CORTE DEI CONTI

DELIBERA 6 febbraio 2019.

**Nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.** (Delibera n. 52/CP/2019).

## IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Nelle adunanze del 20-21 novembre e 18-19 dicembre 2018, del 15-16 gennaio e 5-6 febbraio 2019;

Visti gli articoli 100 e 108 della Costituzione;

Visti gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto l'art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Visto l'art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Vista la delibera n. 130/CP/2017 in data 14 aprile 2017, con la quale è stato approvato il testo ricognitivo della delibera n. 25/CP/2012 in data 8 febbraio 2012 riguardante il regolamento del Consiglio di presidenza;

Visto, in particolare l'art. 28, comma 2, delle sopracitate delibere concernente le competenze della Commissione per il regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale: «La Commissione è competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare»;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica del citato regolamento;

HA ASSUNTO

la seguente delibera:

di approvare il nuovo regolamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

*Capo I*

ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 1.

*Sede e luogo di riunione*

1. Il Consiglio di presidenza ha sede e, di norma, si riunisce in Roma presso la sede centrale della Corte dei conti.

2. Le adunanze possono essere tenute anche nelle sedi regionali della Corte.

Art. 2.

*Insediamento e durata*

1. La prima riunione del Consiglio è convocata dal presidente della Corte dei conti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito.

